



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO



17/07/2019

Sin dal 2012, sebbene in attesa dei ruoli specialistici infine istituiti nel 2018, l'impiego operativo del personale specialista nautico, in servizio presso i distaccamenti portuali, è stato disciplinato, specificamente, dagli articoli 69 (Attività delle componenti specialistiche e specializzate) e 71 (Servizio antincendi portuale) dello stesso D.P.R. n. 64/2012, ove è previsto, tra l'altro, che il personale in servizio nei distaccamenti portuali, inserito nel dispositivo del soccorso del Comando VV.F. da cui dipende, assicura: - i servizi di soccorso e lotta antincendio (da effettuarsi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonché in mare con il coordinamento della Capitaneria di Porto) secondo le modalità definite dallo stesso D.P.R. n. 64/2012, dalle specifiche disposizioni nazionali ed internazionali e dai piani di emergenza, ed effettua, sotto la direzione di un responsabile in turno, le attività previste dall'art. 69 (Attività delle componenti specialistiche e specializzate) osservando le specifiche disposizioni inerenti le attività, le modalità di impiego ed il coordinamento manate dal Dipartimento; - la conduzione e l'impiego delle unità navali antincendio in funzione dei mezzi nautici in dotazione, con personale specialista *specificatamente previsto per la conduzione del mezzo nautico*; - la squadra di intervento portuale opportunamente integrata da altro personale (ovvero generico) costituito da un minimo di quattro unità opportunamente addestrate (ovvero abilitato soccorritore portuale), di cui almeno una unità con qualifica di capo squadra; - gli interventi anche nelle zone esterne al sedime portuale, purché limitrofe, fermo restando che, in caso di interventi di non breve durata, la squadra portuale impiegata in prima istanza deve essere sostituita, nel più breve tempo possibile, da altra squadra proveniente dal territorio; - la risposta tempestiva agli allarmi attivati; - le attività connesse alla programmazione di piccola manutenzione preventiva dei mezzi di soccorso ed antincendio ed alla verifica del mantenimento dell'efficienza dei mezzi, dispositivi e materiali in dotazione.

A ciò va aggiunto che il comma 2 dell'art. 47 (Impiego degli specialisti) prevede che l'eventuale impiego degli specialisti (ovvero per il quesito posto, anche gli specialisti nautici) in altre attività, può essere disposto in base alle direttive impartite dal Dipartimento. Ciò premesso, appare evidente che l'art. 67 (Sostituzioni urgenti del personale operativo in turno) del D.P.R. n. 64/2012, non è applicabile per gli specialisti nautici, poiché lo stesso D.P.R. n. 64/2012, proprio al richiamato comma 2 dell'art. 47 (Impiego degli specialisti), ne dispone – specificatamente - l'impiego in altre attività in base alle direttive impartite del Dipartimento. Tutto questo, quando ancora mancava una connotazione ordinamentale ben precisa come quella attualmente in vigore.

Appare quindi evidente, a riguardo, che le direttive a suo tempo emanate dal nostro Dipartimento, in merito alla questione, sono oramai superate - a tutti gli effetti - poiché antecedenti anche a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 47 (Impiego degli specialisti). Con riferimento alla circolare n. 9 EM2015 del 28/07/2015, laddove si prevede che “[...] il personale specialista nautico, strettamente necessario alla composizione dell'equipaggio di condotta, non può essere distolto da tale mansione a meno di situazioni emergenziali di grande rilevanza è evidente il riferimento a situazioni limite quali “ponte Morandi” e/o simili.

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO



17/07/2019

Infatti, la sopraccitata possibilità offerta dalla circolare n. 9 EM2015 del 28/07/2015 del nostro Dipartimento deve essere messa in campo dal Comandante VV.F. competente per territorio solo per conclamate situazioni emergenziali di grande rilevanza “in atto”, e non già in modo “sistematico e preventivo” per assicurare le partenze nei distaccamenti terrestri, ricorrendo all’art. 67 (Sostituzioni urgenti del personale operativo in turno) del D.P.R. n. 64/2015, che non è applicabile nel caso di specie in quanto non sussiste più la condizione del “*medesimo ruolo*”.

A tal fine, va precisato che, nel caso d’intervento antincendio in mare o luoghi dipendenti dai porti, all’equipaggio di specialisti nautici di coperta e di macchina, addetti alle unità navali, viene aggregata una squadra d’intervento portuale, composta da personale specializzato in interventi a bordo di navi ed inserita nel dispositivo di soccorso ordinario del comando, come previsto nell’art 71, commi 3 e 4 del DPR 64/12.

Questo personale attualmente specializzato, con le modifiche ordinamentali introdotte (d.lgs. 127/18), ricopre un ruolo ben diverso da quello previsto dal personale specialista, ed è collocato in piante organiche decretate separatamente alle strutture specialistiche (art 2 lettera d) D.lgs. 139/06), ovvero appartengono alla struttura del comando (art 2 lettera b o c D.lgs. 139/06).

Di conseguenza, i nuclei nautici devono essere gestiti, come previsto dal D.lgs. 314/02, così come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 19 luglio 2012, n. 159, dai Direttori regionali, fornendo la componente specialistica nautica a tutti i comandi costieri VVF che ne hanno bisogno.

Si ritiene pertanto acclarato che alcuna unità specialista nautica possa essere impiegata in altre sedi di servizio del Comando VV.F. né in modo preventivo per “sostituzioni programmate”, né al momento per “sostituzioni urgenti” all’inizio dei turni di servizio. Se la peculiarità del servizio antincendi portuale che deve essere assicurato nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonché in mare con il coordinamento della Capitaneria di Porto, ricade sotto la responsabilità del comandante provinciale, è ancor più vero che riguardo le due componenti VVF (nautica e terrestre) deputate ad assicurare tale servizio, non è certo il comandante provinciale la persona deputata a prendere decisioni arbitrarie riguardo il personale specialista (appartenente alla struttura del nucleo nautico presso il distaccamento portuale), anzi tale facoltà è specificatamente prevista (dal D.C.C.N.V.V.F. n.126 del 4 aprile 2019) solo ed esclusivamente nei confronti del personale assegnato ai Comandi.

Tuttavia, è accordata al Comandante VV.F., titolare di distaccamento portuale, valutare se impiegare il personale specialista nautico, al di fuori del sedime portuale, solo in caso di conclamata situazione emergenziale “in atto” di grande rilevanza sul proprio territorio, per supportare l’espletamento degli interventi di soccorso tecnico urgente che vanno inquadrati

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO



17/07/2019

nell'ambito delle prerogative assegnate alle Direzioni regionali dal D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314 in materia di pianificazione e coordinamento delle attività di soccorso pubblico, anche in ambito portuale.

Va altresì evidenziato che l'attuale assetto ordinamentale prevede che le funzioni di PG, sono limitate all'esercizio di quelle previste per il **ruolo di appartenenza** (attività nautiche), come previsto dall'art. 48, comma 2 D.lgs. 217/2005 come modificato dal D.lgs. 127/2018, pertanto ogni utilizzo degli specialisti nautici al di fuori del proprio ambito, è da ritenersi privo di copertura e competenza giuridica.

Tanto premesso si confida in un ravvedimento della S.V. in riferimento all'utilizzo del personale specialista nautico in attività di soccorso ordinario, si rimane disponibili ad ogni proficuo confronto.

Qualora la problematica fosse inquadrabile in una carenza di organico di personale "generico" e "Specialistico nautico", il Dipartimento verifichi quanto evidenziato per colmare e garantire un organico soddisfacente, non escludendo una riclassificazione delle dotazioni organiche del Comando, purtroppo non condivise dalla scrivente già nel progetto di riordino del 2014 e nella ripartizione delle dotazioni organiche firmate da altre O.S.

p. il Coordinamento Nazionale USB VVF

Calogero LACAGNINA

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004